SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1070)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BASADONNA, NENCIONI e TEDESCHI

COMUNICATO ALLA PRESI DENZA L'11 GENNAIO 1978

Riconoscimento del grado di ufficiale di complemento dell'Arma di artiglieria agli ex ufficiali appartenenti alla disciolta Milizia artiglieria contraerea (MAC)

Onorevoli Senatori. — Questo disegno di legge, presentato nella precedente legislatura ad iniziativa dei senatori Basadonna, Nencioni, Bacchi, Tedeschi Mario e Tanucci Nannini, viene ora riproposto, con qualche modifica, nel convincimento che, per i suoi obiettivi di carattere esclusivamente morale, può meritare la vostra approvazione.

Come è noto, durante l'ultimo conflitto, la difesa del territorio nazionale e delle popolazioni civile fu affidato oltre che alla Aviazione ed ai reparti di artiglieria dell'Esercito e della Marina, anche ad una Specialità della disciolta MVSN e cioè la Milizia artiglieria contraerea (MAC) che, al pari dei reparti similari di altre Forze armate, fu impiegata anche sugli altri fronti di guerra.

I quadri di questa specialità vennero costituiti con ufficiali provenienti dalle Armi di artiglieria e del genio e da cittadini esenti dal servizio militare che avevano seguito con profitto corsi presso la disciolta Scuola di artiglieria di Anzio dopo un primo periodo di addestramento nei reparti della Specialità. Dopo il 12 luglio 1943 quando la MVSN venne provvisoriamente inquadrata nelle Forze armate dello Stato, l'organizzazione di difesa contraerea MAC passò alle dirette dipendenze dell'Esercito.

A conclusione del conflitto, gli ufficiali della disciolta MVSN riassunsero la posizione militare che inizialmente avevano nell'Esercito, compresi quelli che avevano frequentato la Scuola di artiglieria di Anzio raggiungendo il grado di ufficiale. Si è così verificato il caso di ufficiali che, dopo aver tenuto il comando di reparti operanti per l'intero periodo bellico e di avere magari conseguito promozioni a scelta speciale di guerra, sono tornati ad essere soltanto semplici artiglieri. Questo trattamento pesantemente punitivo nei confronti di cittadini che hanno compiuto più del loro dovere non trova giustificazione alcuna in considerazione degli obiettivi puramente militari di questa specialità che non rivestiva alcun carattere politico. Ciò è confermato dal fatto che essa era prevalentemente costituita da veterani del primo conflitto mondiale mai iscritti nel partito fascista che entra-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rono a farne parte soltanto quando, negli anni trenta, vennero riaperte le iscrizioni nell'imminenza degli impegni bellici del Paese.

Con il presente disegno di legge viene proposto il riconoscimento del grado di ufficiale, fino a quello di tenente, agli ex combattenti che si trovino nelle condizioni anzidette e che, dopo il 25 luglio 1943, abbiano vestito la divisa di ufficiale dell'Esercito e continuato il servizio.

In considerazione del valore puramente morale di questo disegno di legge destinato a premiare quanti, volontariamente, per sentimento patriottico, concorsero alla difesa della nazione in guerra e tenuto altresì conto che un tale riconoscimento non comporta onere alcuno per il bilancio dello Stato e che ad esso sono interessate solo poche decine di ex combattenti superstiti, si confida nel favorevole accoglimento del presente disegno di legge.

LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai cittadini italiani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi allievi ufficiali della Milizia artiglieria contraerea, che ebbero luogo tra il 1936 ed il 1943 presso la disciolta Scuola di artiglieria di Anzio, e che abbiano partecipato alla guerra 1940-1943 in reparti operanti in zona di operazione, conseguendo la qualifica di combattente, viene riconosciuto il grado di ufficiale di complemento nell'Arma di artiglieria, alle condizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

L'anzidetto riconoscimento è riservato agli ex combattenti rimasti in servizio dopo il 25 luglio 1943 e cioè successivamente alla disposizione con la quale disciolta MVSN fu inquadrata tra le Forze armate dello Stato.

Il riconoscimento è limitato al grado di tenente.

Art. 3.

La nomina ad ufficiale di complemento sarà conferita su domanda degli interessati da inoltrare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla documentazione comprovante le condizioni previste dai precedenti articoli.

Art. 4.

L'applicazione delle disposizioni di cui sopra non determina diritti di carattere finanziario a favore di coloro che ne beneficeranno e, pertanto non comporta onere alcuno per il bilancio dello Stato.